



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 6 ottobre 2016

SOMMARIO

<u>Titolo I Disposizioni generali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 – Oggetto e definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Periodo temporale di applicazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 – Percentuali di alimentazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Titolo II Ripartizione del fondo.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 – Destinazione del fondo.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 – Particolari modalità di realizzazione delle opere.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 – Erogazione delle somme.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 – Tempistica.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11 – Casi particolari e rinvio.....</u>	<u>6</u>
<u>Titolo III Disposizioni transitorie e finali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 – Disposizioni transitorie.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....</u>	<u>7</u>

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 19 luglio 2016.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
 - d) per "Dirigente" il Dirigente dell'Area dei servizi al territorio e sviluppo economico;
 - e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
 - f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

Art. 2 – Periodo temporale di applicazione

1. Il regolamento si applica alle attività espletate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016.

Art. 3 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del d.p.r. 207/2010.

Art. 4 – Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

- a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni¹:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

- b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli²:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00

¹ Gli importi, il parametro individuato ed il numero degli scaglioni è puramente indicativo; ogni ente potrà adattarlo secondo le proprie esigenze, anche sulla base degli importi che, normalmente, raggiungono le opere ed i lavori pubblici, di propria competenza.

² Gli importi, la descrizione della complessità ed il numero dei casi è puramente indicativo; ogni ente potrà adattarlo, secondo le proprie esigenze.

Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omissis uno dei due primi livelli di progettazione.	0,85

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione³.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

TITOLO II

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

a) l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;

b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a)⁴.

Art. 6 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:

a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 65% dell'incentivo;

b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 35% dell'incentivo.

2. L'incentivo per la fase progettuale è, così, ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	12%	18%
Progettista/i del progetto preliminare	12%	18%
Progettista/i del progetto definitivo	24%	36%

³ Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento minore per il fondo. Ad esempio, per un'opera da 1.000.000 di Euro, contenente espropri, avremmo $1.000.000 * 2\% * 0,95 * 1 = 19.000$ Euro di fondo; per un'opera da 1.010.000 Euro avremmo: $1.010.000 * 2\% * 0,90 * 1 = 18.180$ Euro.

⁴ Come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, n. 33/CONTR/2010 del 30 giugno 2010.

Progettista/i del progetto esecutivo	20%	30%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	8%	12%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	0%	10%

3. In caso di affidamento della procedura di gara ad una centrale unica di committenza esterna all'Ente, la percentuale spettante al Responsabile del procedimento in fase di progettazione verrà suddivisa tra il Responsabile del Procedimento Tecnico dell'Ente e il Responsabile Amministrativo della Centrale di Committenza, con il riconoscimento a quest'ultimo di una quota pari al 30% di quella spettante al Responsabile del Procedimento Tecnico.

4. L'incentivo per la fase esecutiva è, così, ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	8%	12%
Direttore dei lavori	40%	50%
Assistente/i del direttore dei lavori	0%	10%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	20%	30%
Collaudatore	8%	12%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	0%	10%

5. Le percentuali, entro il minimo ed il massimo di cui al comma precedente, sono definite dal Dirigente, sulla base dei contenuti del DPP, redatto dal RdP, tenendo conto:

- delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- della complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato, ecc.).

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 2 e 4, il Dirigente bilancia le percentuali, di conseguenza.

7. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di RdP, a tale soggetto l'incentivo è riconosciuto nella misura minima.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

Art. 7 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 8 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. Il Dirigente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, per tutte le attività svolte nel periodo di cui all'articolo 2, con proprio atto ricognitorio:

- conferma gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

Art. 9 – Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Art. 10 – Tempistica

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente, nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
 - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 11 – Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e dei criteri di proporzionalità.
2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 – Disposizioni transitorie

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014 e per tutte le attività concluse alla data del 18 aprile 2016.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.
3. Per tutte le attività concluse entro il 19 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente.

Art. 13 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta n. 75 del 28 aprile 2004 e tutte le norme regolamentari incompatibili.

Pubblicato all'Albo pretorio online dal 3 al 18 novembre 2016 (n. 782/2016 di registro)